

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASA DELLE CULTURE

approvato dall'Assemblea Generale il 26 giugno 2007

e integrato in data 15 febbraio 2019

Art. 1

(Partecipazione alle assemblee)

1. Le associazioni sono tenute a partecipare alle assemblee di gestione della Casa.
2. Tre assenze continuate e ingiustificate daranno luogo alla decadenza da socio, deliberata dalla assemblea della Associazione.

Art. 2

(Attività ammesse nella Casa delle Culture)

1. La Casa delle Culture è il luogo d'incontro dei Soci, che possono organizzarvi iniziative rivolte alla cittadinanza, attività di interesse comune ai soci, riunioni delle associazioni.
2. I Soci non possono fissare la propria sede presso la Casa delle Culture.
3. La Casa delle Culture è aperta al pubblico secondo le modalità stabilite da un programma periodico.

Art. 3

(Responsabilità dei Soci e custodia della chiave)

1. Ciascun Socio è responsabile dei danni arrecati ai beni della Casa durante il periodo in cui ne assume la custodia utilizzandone i locali, fatti salvi i casi in cui non siano direttamente imputabili al socio e alle sue attività.
2. Le chiavi della Casa sono date in copia a ciascuna associazione che diventa responsabile della gestione della stessa e della consegna a terzi, che devono essere persone conosciute e fidate.

Art. 4

(Apertura al pubblico)

1. Di norma, la Casa è aperta al pubblico, a cura di uno o più Soci, secondo gli orari decisi dall'Assemblea Generale o da gruppi di attività.
2. Di norma, le spese ordinarie per utenze (riscaldamento, acqua e corrente elettrica) sono a carico della Casa, salva diversa decisione dell'Assemblea Generale di addebitare spese ordinarie o straordinarie ai Soci.

Art. 5

(Utilizzo di beni da parte di terzi)

1. L'Assemblea autorizza l'eventuale utilizzo della Casa da parte di terzi, che condividano i principi di cui allo Statuto, e ne determina modalità e garanzie.

Art. 6

(Criteri per l'utilizzo)

1. Nelle richieste di utilizzo dei locali, sia nel caso che questa venga avanzata da un Socio che da un esterno, deve essere indicato il referente responsabile dell'uso della Casa
2. In caso di richiesta contestuale dei locali da parte di più Soci, è data priorità al Socio che risulti in regola con il versamento della quota associativa annuale e, in secondo luogo, a quello che abbia utilizzato il minor numero di volte la struttura. In caso di richiesta contestuale da parte di esterni verrà data precedenza ai Soci.
3. Se le attività si svolgono al di fuori del normale orario di apertura e chiusura della

biblioteca, il socio referente è tenuto ad inviare un messaggio sulla chat whatsapp comune in cui comunica l'avvenuta corretta chiusura dei locali.

4. Al termine del periodo di utilizzo, il Socio o la persona esterna devono provvedere al ripristino della normale collocazione degli arredi e degli altri oggetti presenti all'interno della Casa, nonché alla pulizia degli spazi utilizzati. Qualora si verificassero episodi di mancata corretta chiusura, nel caso dei Soci verrà fatto un richiamo per negligenza; al terzo richiamo verrà applicata una penale pari al 10% della quota sociale. Nel caso di esterni, la penale verrà applicata immediatamente.

Art. 7

(Quota associativa)

1. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Generale e i versamenti vanno effettuati, salvo diverse necessità stabilite dall'Assemblea entro il 31 aprile.
2. Il mancato saldo della quota entro i termini stabiliti comporterà un ulteriore addebito di 10€ per ogni mese di ritardo.
3. Qualora una nuova associazione facesse richiesta di affiliazione dopo il 30 settembre, la sua quota decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Al momento del pagamento della quota associativa, ogni associazione è tenuta a portare uno starter pack a scelta di materiali di cancelleria, igiene o consumo.

Art. 8

(Responsabilità per i beni)

1. La Casa delle Culture non assume responsabilità per i beni, presenti, ancorché lasciati volontariamente o smarriti all'interno dei locali, di proprietà dei Soci o di terzi. Non potranno pertanto essere avanzate alla Casa delle Culture richieste di risarcimento a nessun titolo.

Art. 9

(Condivisione)

1. Ogni associazione accoglierà nel suo corso in forma gratuita massimo due referenti delle altre associazioni socie che ne facciano richiesta per favorire la conoscenza del lavoro reciproco nell'ottica della creazione di sinergie comuni.

Art. 10

(Utilizzo degli spazi)

1. Riguardo l'utilizzo degli spazi ogni associazione ha diritto a usufruire degli spazi per 2 riunioni al mese, ove per riunioni si intendano incontri con elevato numero di persone tale da non permettere lo svolgimento di altre attività.
2. L'utilizzo delle sale per eventuali corsi, riunioni o eventi sarà soggetto al pagamento di un contributo spese fissato dall'Assemblea annualmente e che verrà inteso come compartecipazione alle spese vive per l'utilizzo degli spazi stessi.